

Al Municipio Roma IV
Direzione Tecnica

e, p.c. All' Avvocatura Capitolina

Oggetto: Chiarimenti nell'ambito di un procedimento semplificato SCIA, presentata presso la Direzione Tecnica del Municipio in indirizzo, inerenti l'ascrivibilità dell'attività di acconciatore-parrucchiere/estetista nella funzione "Commerciale", ovvero in quella "Servizi - Servizi alle persone" o ancora in "Servizi - Artigianato di servizio", di cui all'art. 6 comma 1 delle NTA del PRG vigente.

Rif. prot. CE/81194/2020 e prot. QI 118187 del 22.10.2020.

In riferimento alla nota pervenuta di cui all'oggetto si rappresenta quanto segue.

L'attività di parrucchiere ed affini, ivi compreso gli istituti di bellezza comunque denominati, trovano la prima disciplina nella Legge 14.02.1963, n. 161, che demandava all'art. 1 ad una regolamentazione comunale da approvarsi previo parere della Commissione Provinciale per l'artigianato. Successivamente le attività definite come "affini", tra le quali quella di estetista, sono entrate nella sfera di applicazione della Legge 4.01.1990, n. 1.

Successivamente, con il Decreto Legislativo 6.08.2012, n. 147, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), ed in seguito alla conseguente abrogazione dell'art. 2 della Legge 161/1963, non si è più disposto il riconoscimento delle qualifiche professionali per acconciatori (Legge 174/2005) ed estetisti (Legge 1/1990) alla Commissione Provinciale per l'artigianato. Infatti gli articoli 15 e 16 del D.Lgs 147/2012 per le attività di acconciatore ed estetista, prevedono il passaggio dal regime della DIA al regime della SCIA, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare esplicativa n. 3656/C del 12.09.2012, con la quale ha chiarito che l'accertamento e la verifica dei requisiti professionali in capo ad acconciatori ed estetisti, spetta ai Comuni destinatari della SCIA per l'avvio dell'attività (SCIA - SUAP).

La Regione Lazio per il caso di specie, con Determinazione n. G07253 del 29.05.2019 e Determinazione n. G13419 del 8.10.2019 ha adottato tra l'altro – in attuazione delle Conferenze Unificate tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 17.04.2019 e del 25.07.2019 -, ed in maniera distinta, rispettivamente le modulistiche relative all'esercizio commerciale di vicinato ed all'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista.

Fatta questa breve disamina amministrativa atta ad inquadrare l'attività in argomento, sotto il profilo urbanistico-edilizio si ritiene utile richiamare preliminarmente l'art. 3 comma 2 lett. e) delle NTA del PRG previgente, che ascriveva le attività di (...) parrucchiere, barbiere ecc. (...) tra le "attività artigianali non moleste".

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG vigente (2008) nell'art. 6 – Classificazione delle destinazioni d'uso – al comma 1, non declinano in maniera esplicita tra le diverse destinazioni d'uso, quelle afferenti le attività di acconciatore-parrucchiere/estetista, prevedendo al successivo comma 2 che "per le destinazioni d'uso non comprese o non direttamente riconducibili alla classificazione del comma 1, si procede per analogia funzionale e di carico urbanistico".

La questione dubitativa verte nell'ascrivere l'attività di acconciatore-parrucchiere/estetista nella funzione "Commerciale", ovvero in quella "Servizi - Servizi alle persone" o ancora in "Servizi - Artigianato di servizio", di cui all'art.6 comma 1 delle NTA del PRG vigente.

Ciò posto al fine di escludere l'attività di acconciatore-parrucchiere e/o estetista dalla destinazione d'uso "Commerciale" è sufficiente riportare la definizione di "Superficie di Vendita" del Testo Unico del Commercio di cui alla L.R. 6.11.2019, n. 22, che è la seguente: "area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, scale, corridoi e simili nonché dell'area scoperta destinata alla sola esposizione delle merci".



Per quanto attiene la destinazione d'uso "Servizi – Servizi alle persone" di cui all'art. 6 comma 1 lett. c) delle NTA del PRG vigente, la stessa è riconducibile a quelle attività che erogano servizi materiali ed immateriali, svolte anche da soggetti privati - in generale svolte dai soggetti pubblici - ove è riconosciuta la "pubblica utilità e/o l'interesse generale". Per fare alcuni esempi, rientra nella destinazione d'uso "Servizi – Servizi alle persone (sanitari)", l'attività svolta da soggetti privati riconosciuta ed accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN); rientra nella destinazione d'uso "Servizi – Servizi alle persone (istruzione)" le scuole riconosciute ed accreditate dal Ministero dell'Istruzione-Università e della Ricerca (MIUR); e così via. A fortiori di quanto appena detto, si evidenzia il maggior favor previsto dall'art. 6 comma 3 delle NTA del PRG, per le destinazioni d'uso "Servizi – Servizi alle persone"; esse infatti "sono ovunque consentite nell'intero Sistema Insediativo", proprio in ragione del servizio di pubblica utilità che offrono, seppur svolto da soggetti privati. Pertanto, anche se l'attività di acconciatore-parrucchiere e/o estetista è finalizzata ad un servizio essenziale funzionale alla cura della persona, la stessa non sembra avere quelle connotazioni che in generale esercita un soggetto privato per finalità pubbliche, che può valersi di quanto al richiamato art. 6 comma 3 delle NTA del PRG vigente.

Alla luce di quanto sopra, considerato che l'art. 6 comma 2 delle NTA del PRG prevede che per le destinazioni d'uso non comprese o non direttamente riconducibili alla classificazione del comma 1, si procede per analogia funzionale e di carico urbanistico, ed in continuità con la normativa del previgente PRG, l'attività di acconciatore-parrucchiere e/o estetista, si ritiene assimilabile alla destinazione d'uso "Servizi – Artigianato di servizio (CU/b)" di cui all'art. 6 comma 1 lett. c) delle NTA del PRG vigente.

Nei termini suesposti è reso il richiesto parere rappresentando che questa Struttura, nell'esprimere i pareri non entra nel merito dell'ammissibilità in concreto dello specifico intervento, che rimane di esclusiva competenza della Direzione Tecnica del Municipio in indirizzo – ai sensi dell'art. 67 del Regolamento di Decentramento Amministrativo -, nell'ambito istruttorio della procedura edilizia presentata dalla parte privata presso la Struttura Territoriale, cui compete la valutazione di assentibilità o meno della stessa, ivi compreso il rispetto della normativa di settore (come esistenza di vincoli comunque denominati, ecc.).

La PO
Arch. Vito Rocco Panetta

La PO
Arch. Laura Forgiione
Laura Forgiione

Il Direttore
Cinzia Esposito